

Bruxelles, 24 marzo 2017  
(OR. en)

7663/17

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0032 (NLE)**

---

**MOG 20  
IRAQ 1  
CFSP/PESC 293**

**PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	20 marzo 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 81 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 81 final.

---

All.: COM(2017) 81 final



Bruxelles, 20.2.2017  
COM(2017) 81 final

2017/0032 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'atto di adesione della Repubblica di Croazia prevede che quest'ultima si impegni ad aderire agli accordi internazionali firmati o conclusi dall'Unione europea e dai suoi Stati membri mediante un protocollo allegato agli accordi stessi.

L'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, è stato firmato l'11 maggio 2012 ed è attualmente in fase di ratifica.

La proposta di protocollo include la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'accordo e impegna l'Unione a fornire una versione facente fede dell'accordo in lingua croata. La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo.

I negoziati sul protocollo con la Repubblica dell'Iraq si sono formalmente conclusi con la sigla del testo il 24 agosto 2016. Soddisfatta dell'esito dei negoziati, la Commissione chiede al Consiglio di adottare la decisione allegata relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Con decisione del 14 settembre 2012<sup>1</sup>, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati ai fini della conclusione dei protocolli pertinenti.

### 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articoli 207 e 209 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia.

### 3. ALTRI ELEMENTI

Viene inoltre presentata una proposta separata relativa alla conclusione dell'accordo.

---

<sup>1</sup> Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione europea, o l'Unione europea e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (doc. 13351/12 LIMITED del Consiglio).

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207, e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, è stato firmato l'11 maggio 2012 ed è attualmente in fase di ratifica.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo all'accordo stesso ("il protocollo"). A tale adesione si applica una procedura semplificata in base alla quale il protocollo dev'essere concluso dal Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dal paese terzo interessato.
- (3) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con i paesi terzi interessati in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione. I negoziati con la Repubblica dell'Iraq si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo il 24 agosto 2016.
- (4) La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell'Unione il 1° luglio 2013.
- (5) L'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo prevede l'applicazione provvisoria del protocollo in attesa della sua entrata in vigore.
- (6) È opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, e sia applicato in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione di detto protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone designate dal negoziatore del protocollo.

*Articolo 3*

Il protocollo è applicato in via provvisoria in conformità al suo articolo 5, paragrafo 3, a decorrere dal 1° luglio 2013, in attesa della sua entrata in vigore.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il ....

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*